

Proposta n. 25 del 20/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DALLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2026.

Il Responsabile del FINANZA, PROGRAMMAZIONE, CONTABILITA' E INFORMATIZZAZIONE propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,

ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto il Piano Economico Finanziario della tassa rifiuti approvato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) Ato Toscana Sud nell'assemblea d'ambito il 15.07.2026 odg. N. 7;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale, n. 66 del 10.12.2024, ed avente ad oggetto la presa d'atto del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti per l'anno 2025 approvato in assemblea ATO;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2026;

Rilevato che dal piano finanziario 2026 si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 2.672.550,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2026, secondo il metodo MTR-3 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), di cui € 1.821.202,00 per costi variabili ed € 851.347,00 per costi fissi;

Preso atto che la ripartizione dei costi, così come sopra indicati, è stata considerata l'equivalenza *tassa rifiuti=costo del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e non domestiche calcolando l'incidenza percentuale sul totale tenendo conto della ripartizione dei costi sostenuti basandosi sul tipo di utenza dell'anno precedente:

- Settore domestico pari al 55%
- Settore non domestiche pari al 45%;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

Tenuto conto che:

- Per l'anno 2026, il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 2.672.550,00 e comprende i costi fissi, pari al 31,86% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 68,14%;
- Ritenuto pertanto necessario, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, approvare le tariffe del tributo nella misura risultante dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- Tenuto conto che, l'amministrazione comunale di Massa Marittima, al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati approvato da Ato Toscana Sud, intende finanziare con risorse vincolate nel risultato di amministrazione 2025, quale quota del PEF 2025 non spesa in tale esercizio, per l'importo di € 50.411,25, l'importo del Piano Economico Finanziario TARI per l'anno 2026;
- Preso atto quindi che l'importo su cui saranno calcolati gli avvisi di pagamento della tassa rifiuti 2026, a seguito dell'intervento con risorse proprie dell'amministrazione comunale, sarà di € 2.622.138,75 anziché di € 2.672.550,00;
- tale agevolazione è finanziata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, rispettando il disposto dell'art. 5 comma 2 del D.L. 31.08.2013 n. 102;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2026 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non

domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) allegati a parte integrante e sostanziale;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Considerato che questa amministrazione comunale ha già emesso un ruolo di acconto sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2025 comprendente il periodo 01.01.2026 – 30.09.2026 da riscuotere in tre rate con scadenza 30.06.2026, 30.08.2026 e 15.10.2026;

Preso atto che occorre emettere quindi una ulteriore rata di conguaglio che tenga conto, oltre che dell'ultimo trimestre 2026, e cioè il periodo 01.10.2026 – 31.12.2026, anche del ricalcolo dei primi nove mesi relativo alla differenza tra le tariffe 2025 applicate e quelle del 2026 approvate con il presente atto;

Tenuto conto che il termine ultimo per l'approvazione delle tariffe della tassa rifiuti, è il 31.07.2026 per effetto dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

Preso atto che al fine del rispetto del termine di legge di cui sopra, rende improrogabile ed urgente deliberare la presente proposta, affinché possa essere emesso il ruolo della tassa rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe, nonché disciplina le riduzioni tariffarie da applicare;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti favorevoli:

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2026, le tariffe della TARI integralmente riportate nei prospetti allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente ai coefficienti di determinazione Ka, Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche e di dare atto che gli oneri relativi alla riduzione del Pef sono finanziati dall'amministrazione come specificato in premessa;
- 2) di dare atto che gli oneri relativi alla riduzione del pef 2026 sono finanziati dall'amministrazione con risorse proprie tramite l'applicazione nel bilancio corrente, risorse vincolate risorse vincolate nel risultato di amministrazione 2025 pari a complessivi € 50.411,25 quale quota del PEF 2025 non spesa in tale esercizio;
- 3) di dare atto, altresì, che le tariffe approvate consentono la copertura integrare delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle spese e dei costi di gestione legati alla quantità dei rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- 4) Di prevedere la scadenza della rata della TARI per l'anno 2026 a conguaglio al 01.12.2026, avendo già provveduto ad inviare l'acconto sulla base del pef 2025 in tre rate con scadenza 30.06.2026, 30.08.2026 e 15.10.2026;

- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 6) Successivamente, stante l'esigenza di procedere, con separata votazione assunta con voto palese per alzata di mano avente il seguente esito: voti favorevoli n. ; astenuti n. ; voti contrari n. ,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 1) comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **25**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DALLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **20/07/2026**

Il Responsabile di Settore

Dott. ssa Francesca Mucci



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **25**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DALLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **20/07/2026**

Il Responsabile di Settore

Dott. ssa Francesca Mucci

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **20/07/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. ssa Francesca Mucci